

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00090/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2017, proposto da:

Giovanni Corbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino N.47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università' degli Studi di Messina non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Università' degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Enrico La Tona, non costituito in giudizio;
- Soggetto Che Precede il Ricorrente Nelle Graduatorie di Chirurgia Generale e Per Esso al Miur, Soggetto Che Precede il Ricorrente Nelle Graduatorie di Malattie

dell'Apparato Digerente, e Per Esso al Miur, Soggetto Che Precede il Ricorrente Nelle Graduatorie di Anestesia Rianimazione e Per Esso al Miur, Ultimo Ammesso Nazionale Alle Scuole di Chirurgia Generale e Per Esso al Miur, Ultimo Ammesso Nazionale Alle Scuole di Malattie dell'Apparato Digerente, e Per Esso al Miur, Ultimo Ammesso Nazionale Alle Scuole di Anestesia Rianimazione , e per esso al Miur non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. 20 maggio 2016, n. 313 e dei relativi allegati, come modificato dal D.M. 319/2016;
- del D.M. 16 maggio 2016, n. 306 e dei relativi allegati;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 11 agosto 2016 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2015-2016 esclusivamente nella parte in cui consente l'esistenza di posti liberi rimasti vacanti;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- di tutti gli atti ulteriori e nella parte in cui consentono la presenza di posti disponibili senza ridistribuirli e metterli a scorrimento e senza assegnarli a soggetti come parte istante;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHÉ EX ART. 116 C.P.A.

per l'annullamento della nota 20 dicembre 2016, prot. n. 30590 con la quale viene negato l'accesso alla documentazione di concorso e, in particolare, non si consente di conoscere il numero dei posti ancora disponibili nei singoli Atenei indicati [in domanda] per i quali lo stesso ha manifestato la propria preferenza cui, comunque, in forza dell'azione giudiziale instauranda, ambisce all'attribuzione;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2015/2016 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda allegata,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente gli Avv.ti S. Delia e M. Bonetti, e per le Amministrazioni resistenti, l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis;

Considerato, ad un sommario esame, che, ai fini del decidere, è necessario acquisire dal Ministero resistente una relazione sui fatti di causa chiarendo, in particolare, il numero ed i nominativi dei candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, non ammessi - in seguito allo scorrimento - alle scuole di specializzazione richieste entro il termine previsto dal bando (26 ottobre 2016) nonché il numero di posti rimasti vacanti presso le sedi richieste dal ricorrente;

- che il numero ed i nominativi dei candidati che precedono in graduatoria il

ricorrente, non ammessi previo scorrimento alle scuole di specializzazione richieste entro il termine previsto dal bando (26 ottobre 2016), unitamente agli indirizzi di residenza, dovranno altresì essere comunicati dal Ministero resistente ai difensori di parte ricorrente entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, dalla notifica, se antecedente;

- che, una volta ricevuta la predetta comunicazione, parte ricorrente avrà cura di integrare il contraddittorio con i candidati che precedono in graduatoria il ricorrente, non ammessi previo scorrimento alle scuole di specializzazione richieste entro il termine previsto dal bando (26 ottobre 2016), da effettuare entro 15 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione da parte del Ministero resistente mentre la prova dell'avvenuto adempimento dovrà essere depositata in giudizio entro i successivi 15 gg.;

- che, quanto all'istanza di accesso ai documenti *ex art.* 116, comma 2, c.p.a., la stessa deve trovare accoglimento sulla base di quanto richiesto specificamente nel ricorso in esame in ragione della connessione esistente tra i documenti di cui si richiede l'ostensione e le censure ivi contenute;

- che conseguentemente, *ex art.* 116, comma 2, c.p.a., deve essere ordinata l'ostensione della documentazione richiesta sopra indicata mediante comunicazione diretta al legale di parte ricorrente, se del caso a mezzo PEC, entro gg. 30 dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- ordina al Ministero resistente di depositare in giudizio quanto richiesto in parte motiva entro 30 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica se antecedente e di comunicare alla difesa di parte ricorrente quanto indicato in motivazione nei termini ivi previsti;

- ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei termini di cui in parte motiva, pena l'improcedibilità del ricorso;

- accoglie la domanda ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo e, per l'effetto, ordina l'ostensione documentale nei sensi e secondo le modalità indicate in parte motiva entro giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione;
- fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del 19 aprile 2017;
- rinvia all'esito della fase cautelare la determinazione sulle spese dei relativi giudizi.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO